

DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2014/2015. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.

Premessa

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Reg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e dal Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno 2008.

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è prevista nell'ambito del Programma nazionale di sostegno previsto dall'OCM Vino, relativo alla programmazione 2014/2018, inviato dal MIPAAF alla Commissione U.E. in data 1 marzo 2013.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione dei Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Il suddetto decreto demanda alle Regioni e alla Province autonome l'adozione delle disposizioni per l'applicazione della misura.

Articolo 1

Finalità

La misura si pone l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle richieste del mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- migliorare le tecniche di gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

Le presenti disposizioni si applicano per l'attuazione della misura per la campagna 2014/2015.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente avviso valgono le seguenti definizioni:

Organismo pagatore: AGEA – O.P. che svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1290/2005.

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Schedario viticolo: è lo strumento previsto dall'articolo 185 bis del Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/2007, dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009 e dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Appezamento viticolo: è una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell'appezzamento include le aree di servizio della superficie vitata.

Parcella viticola aziendale: presenta le stesse caratteristiche dell'appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale.

Unità vitata: è una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o altri a bacca rossa" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG/DOC/IGT.

Superficie vitata: è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed intesta al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie vitata ai fini del pagamento dell'aiuto: in fase di collaudo delle opere realizzate, la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione. I diritti di reimpianto sono determinati sulla base della suddetta definizione di superficie vitata stabilita dal D.M. 16 dicembre 2010.

Diritto della riserva regionale: diritti di impianto/reimpianto a disposizione della Regione per la concessione ai produttori.

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di vigneti sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o che è in possesso di diritti di reimpianto. Nel caso di progetti collettivi il beneficiario è anche socio dell'organismo associativo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che conduce una superficie vitata sulla quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Azienda agricola: l'azienda agricola è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti), sia in associazione. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico - economiche.

Unità tecnico - economica: l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicati in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Cooperative agricole: imprese che svolgono attività di raccolta, lavorazione, trasformazione delle uve conferite dai soci produttori agricoli e di commercializzazione dei prodotti (vini, spumanti, ecc.).

Organizzazioni di produttori vitivinicoli: organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica: i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi del Decreto legislativo n. 61/2010.

Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.

Meccanizzazione parziale o integrale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Articolo 3

Beneficiari

Beneficiari degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.

Possono altresì beneficiare dell'aiuto i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso di diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato le procedure per il rilascio di tali diritti secondo le disposizioni regionali stabilite dalla D.G.R. n. 1931/04 ovvero per la concessione di un diritto di impianto della riserva regionale ai sensi della D.G.R. n. 1575/14.

I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i.

Le domande di aiuti per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti possono essere presentate dai seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli singoli e associati;

- b) società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- c) cooperative agricole;
- d) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica riconosciuti ai sensi del D. Lgs. n. 61/2010.

Articolo 4

Progetti singoli e collettivi

Le domande di aiuto presentate dai soggetti di cui all'art. 3, possono riguardare progetti singoli o collettivi.

Il progetto singolo è presentato da produttori proprietari e/o conduttori delle superfici oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione.

I progetti collettivi riguardano interventi realizzati da una pluralità di produttori, almeno due, i quali al momento della presentazione della domanda devono risultare regolarmente associati all'organismo associativo titolare del progetto collettivo.

I progetti collettivi possono essere presentati esclusivamente dai soggetti indicati alle lettere c) d) ed e) di cui al precedente articolo 3.

La domanda per un progetto collettivo, deve essere corredata, oltre alla prevista documentazione, delle domande dei singoli produttori aderenti.

Gli organismi associativi che presentano un progetto collettivo sono responsabili della programmazione fisica e finanziaria del progetto.

La responsabilità per la realizzazione degli interventi è invece del singolo produttore aderente al progetto collettivo che presenta la domanda di aiuto.

Sia nel caso di progetti singoli che collettivi, gli aiuti sono erogati dall'AGEA – O.P., direttamente al singolo produttore, persona fisica o giuridica, conduttore dell'azienda agricola che presenta la domanda di aiuto.

Articolo 5

Interventi e azioni ammissibili

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento.

A – Riconversione varietale, che consiste:

- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo.

L'intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:

- ✓ A1- estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- ✓ A2 - reimpianto con diritto;
- ✓ A3 – reimpianto anticipato;
- ✓ A4 – sovrainnesto.

B – Ristrutturazione, che consiste:

- nel reimpianto con diversa collocazione del vigneto in una posizione più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

- nel reimpianto del vigneto nello stesso appezzamento ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite.

L'intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:

- ✓ B1 - estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- ✓ B2 - reimpianto con diritto;
- ✓ B3 - reimpianto anticipato.

Gli interventi di riconversione varietale e di ristrutturazione di cui alle lettere A) e B), possono altresì essere attuati attraverso la seguente azione:

- ✓ A6 - reimpianto con diritto della riserva regionale.

C - Miglioramento delle tecniche di gestione di vigneti esistenti, esclusa l'ordinaria manutenzione.

L'intervento è attuato attraverso la seguente azione:

- ✓ C1 - modifica della struttura di sostegno di un vigneto esistente con una forma di allevamento idonea alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

L'intervento per essere ammissibile all'aiuto deve riguardare la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata richiesta. Non sono pertanto ammissibili interventi che prevedono una sostituzione parziale dei pali e/o dei fili.

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente interventi di riconversione/ristrutturazione che prevedono l'utilizzo di vitigni idonei alla produzione di vini DOP e IGP della Regione Umbria.

La misura non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita naturale;
- ad interventi relativi a superficie vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate ai sensi dell'articolo 85 quinquies del Reg. (CE) n. 1234/2007;
- agli impianti viticoli che negli ultimi 5 anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionale per gli stessi interventi.

Articolo 6

Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione possono essere realizzati nell'ambito dell'intero territorio regionale.

Articolo 7

Condizioni di ammissibilità

Le azioni di ristrutturazione e riconversione di cui alle lettere A e B dell'articolo 5, possono essere realizzate:

- a) utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;
- b) con l'estirpazione di un vigneto aziendale ed acquisendo il relativo diritto di reimpianto;
- c) con l'impegno del beneficiario ad estirpare un vigneto aziendale esistente di pari superficie in suo possesso, entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva all'impianto;
- d) attraverso il sovrainnesto di superfici vitate.

Alla data di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da un'altra azienda;
- avere presentato alla Regione Umbria almeno una domanda di:

- estirpazione per l'acquisizione del diritto di reimpianto;
- reimpianto anticipato;
- acquisizione del diritto di reimpianto per trasferimento da altra azienda; in tal caso il nulla osta regionale al trasferimento del diritto deve essere rilasciato prima dell'inserimento della domanda negli elenchi di liquidazione;
- acquisizione di un diritto di impianto della riserva regionale ai sensi della D.G.R. n. 1575 del 1.12.14; in tal caso l'assegnazione del diritto, previa verifica dell'avvenuto pagamento della somma dovuta alla Regione Umbria, deve essere effettuata prima dell'inserimento della domanda negli elenchi di liquidazione;
- sovrainnesto.

Le procedure previste per i suddetti procedimenti sono quelle definite dalla normativa comunitaria e nazionale e dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo viticolo di cui alla D.G.R. n. 1931/04 ed alla determinazione dirigenziale n. 10109/14 per quanto riguarda l'assegnazione dei diritti della riserva.

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

- essere titolare di partita IVA;
- essere iscritto al registro delle imprese agricole tenuto presso la C.C.I.A.A.;
- essere proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni sui quali verrà impiantato il vigneto. Nel caso di conduzione in affitto la durata residua del contratto di affitto deve essere tale da coprire l'intero periodo vincolativo di cui al successivo articolo 14 (5 anni dalla data ultima prevista per la comunicazione di impianto e di fine dei lavori). I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto dell'impianto del vigneto, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i. Ai fini della concessione dei diritti della riserva non sono ammissibili altre forme di possesso (es. comodato, sub-affitto, ecc.) al di fuori di quelle sopra elencate;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica, nel quale devono risultare inserite tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superficie stesse;
- deve essere in regola con la normativa comunitaria, e nazionale regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve essere in regola con la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009, relativa all'ultima vendemmia precedente la data di presentazione della domanda (vendemmia 2014);
- le superfici vitate oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione/sovrainnesto, non devono risultare in anomalia nello schedario viticolo regionale.

Per la campagna 2014/2015, non sono ammessi ai benefici previsti dalla misura gli interventi di ristrutturazione/riconversione/sovrainnesto che prevedono di utilizzare la varietà Sagrantino N. all'interno della zona delimitata dai disciplinari per la produzione dei vini DOCG "Montefalco Sagrantino" e DOC "Montefalco".

Sono tuttavia ammissibili impianti/reimpianti/sovrainnesti con l'utilizzo della varietà Sagrantino N. al di fuori delle suddette zone DOCG/DOC.

Articolo 8

Superficie minima e massima

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.

Nel caso di progetti collettivi presentati da organismi associativi la superficie minima complessiva oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione è stabilita in 5 ettari.

Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo la superficie minima ammissibile è fissata in 0,3 ettari.

La superficie massima ammissibile a contributo per ciascun beneficiario non può essere superiore a 10 ettari.

Articolo 9

Modalità tecniche di esecuzione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione non devono comportare un aumento del potenziale produttivo secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali sull'utilizzo dei diritti di reimpianto. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 1931/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e deve essere comunque delle categorie "certificato" o "standard".

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento a Cordone speronato e Guyot, ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali.

Gli impianti/reimpianti, pena l' inammissibilità della domanda, devono essere realizzati con densità di almeno 3.000 ceppi per ettaro. In ogni caso per gli impianti da destinare alla produzione di vini DOP/IGP il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti con età massima di 15 anni, risultante dallo schedario viticolo, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 3.000 ceppi ad ettaro.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/IGP.

Articolo 10

Determinazione del sostegno

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato nelle seguenti forme:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.

La compensazione per le perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita ed assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione regionale al reimpianto anticipato e cioè alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a tre campagne. L'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato realizzato l'impianto;
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010, n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

Qualora l'intervento è realizzato utilizzando diritti che non provengono dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione (es. diritti in portafoglio, diritti acquistati da altre aziende, diritti concessi a partire dalla riserva regionale) o quando l'azione è realizzata attraverso un reimpianto anticipato non è ammissibile all'aiuto la compensazione finanziaria per le perdite di reddito né il contributo previsto per i costi di estirpazione.

L'indennizzo per le perdite di reddito non è altresì riconosciuto nel caso di interventi di ristrutturazione previsti dall'azione C1.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo per le perdite di reddito per l'annualità 2014/2015, si fa riferimento alla stima del ricavo medio per le superficie vitate della Regione Umbria (media 2008-2012) elaborata dall'ISMEA, come da *allegato A1*), parte integrante e sostanziale al presente avviso.

La compensazione per le perdite di reddito non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 ad ettaro, così come stabilito dal D.M. n. 15938 del 20 dicembre 2013.

Il contributo ai costi per la realizzazione della misura della ristrutturazione e riconversione, è erogato in modo forfetario ad ettaro, calcolato con riferimento ai costi medi regionali per l'esecuzione dei lavori previsti dalla diverse azioni, determinati sulla base di una analisi dei costi effettuata dalla Regione validata dal Dipartimento di Scienze Economico Estimative e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Perugia, riportati nell'*allegato A2*), parte integrante e sostanziale al presente avviso.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione, non può in ogni caso superare l'importo medio regionale per ettaro pari ad € 13.500 ad ettaro Euro ad ettaro, così come stabilito dal D.M. n. 15938 del 20 dicembre 2013. Nel calcolo dell'importo medio per ettaro sono esclusi gli indennizzi per le perdite di reddito.

In tutti i casi, il contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione di cui alla precedente lettera b), anche a seguito delle verifiche effettuate in fase di collaudo dei lavori, non può superare il 50% dei costi effettivi sostenuti per la ristrutturazione e riconversione.

Per le diverse azioni previste sono stabiliti i seguenti importi dell'aiuto forfetario per ettaro:

Tabella 1				
Riepilogo contributi e indennizzi previsti per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2014/2015				
Azione		Contributo per i costi di ristrutturazione /riconversione (€/ettaro)	Contributo per i costi di estirpazione (€/ettaro)	Indennizzo per le perdite di reddito (€/ettaro)
A1-B1	Estirpazione e reimpianto	10.000,00	1.000,00	2.000,00
A2-B2	Reimpianto con diritto	10.000,00	-	-
A3-B3	Reimpianto anticipato	10.000,00	-	-
A4	Sovrainnesto	3.000,00	-	1.000,00
A6	Reimpianto con diritto della riserva regionale	10.000,00	-	-
C1	Modifica delle strutture di sostegno del vigneto	2.500,00	-	-

Le operazioni e le spese ammissibili a finanziamento per la realizzazione delle suddette azioni previste dalla misura sono esclusivamente quelle riportate nell'*allegato II*.

Sono riconosciute eleggibili esclusivamente le spese sostenute e quindi i vigneti realizzati successivamente alla data di presentazione telematica dalla domanda sul portale SIAN.

L'aiuto è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008.

Articolo 11

Pagamento dell'aiuto

L'aiuto può essere erogato a collaudo o con pagamento anticipato. La scelta tra le due opzioni deve essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di aiuto e non può essere successivamente modificata.

Nel caso di pagamento a collaudo, il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento con riferimento alla superficie effettivamente realizzata. In tal caso i beneficiari devono ultimare gli interventi e richiedere il collaudo delle opere entro e non oltre il 30 giugno 2015.

E' tuttavia possibile, su richiesta del beneficiario contestualmente alla domanda di aiuto, erogare anticipatamente il pagamento del contributo a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;
- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore dell'AGEA – O.P. di importo pari al 120% del contributo concesso con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo pagatore;
- il beneficiario realizzi gli interventi entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo.

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora l'importo dell'aiuto richiesto ed ammesso sia superiore ad € 150.000 la Regione, in fase di istruttoria della domanda, richiede alla Prefettura competente per territorio il rilascio dell'apposita certificazione antimafia, previa consegna da parte dell'interessato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, secondo la modulistica allegata alle istruzioni operative di AGEA – O.P. n. 2 del 12.01.15.

In ogni caso gli importi ammessi a contributo, in sede di pagamento degli aiuti, potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'AGEA – O.P. o a crediti dell'INPS di cui alla legge n. 46 del 6 aprile 2007.

Articolo 12

Criteri di selezione delle domande

Tenuto conto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1575/14 i produttori risultati assegnatari dei diritti della riserva, concessi ai sensi della D.D. n. 10109/14, hanno priorità assoluta, rispetto agli altri beneficiari, nella formulazione della eventuale graduatoria per la concessione dei contributi previsti dalla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Pertanto alle domande che a seguito dell'istruttoria regionale, risulteranno ammissibili a finanziamento sarà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri di selezione.

Azione (1)	Punti
Azione A6	80
Azioni A1 e B1	30
Azioni A2, A3, B2, B3	20
Azione A4	10
Azione C1	5
Richiedente	Punti
Domanda inserita in un progetto collettivo presentato da organismi associativi in possesso di un impianto di trasformazione delle uve (cantine sociali, ecc.)	10
Domanda presentata da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	5
Domanda presentata da donne (titolare o legale rappresentate)	5
Domanda presentata da aziende viticole condotte con metodo biologico ai sensi del	5

Reg. (CE) n. 834/07	
Produzioni di qualità (1)	Punti
Intervento realizzato per la produzione di vini DO	10
Intervento realizzato per la produzione di vini IG	5

(1) = Nel caso in cui nella domanda siano previste più azioni e/o la produzione di più vini DO/IG, verrà attribuito il punteggio previsto per l'azione e/o la produzione di qualità che risultano prevalenti in termini di superficie ammessa.

I criteri e le condizioni sopra riportate devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In base al punteggio ottenuto e soltanto in presenza di un ammontare delle richieste di aiuto superiore alle disponibilità finanziarie della misura, si procede alla formulazione della graduatoria delle domande ammissibili.

A parità di punteggio verrà data la precedenza alle domande presentate da “giovani agricoltori” che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un'età inferiore ai 40 anni, attribuendo agli stessi un punteggio di merito relativo inversamente proporzionale all'età anagrafica (100 - età anagrafica del richiedente). Nel caso di società di persone o di capitali si considera l'età del legale rappresentante.

La stessa precedenza sarà applicata ai produttori, in caso di finanziamento parziale di un progetto collettivo, nell'ambito dello stesso progetto.

Sono ammesse a contributo le richieste riportate nella graduatoria regionale fino al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità di attuazione della misura.

Il dirigente del Servizio sviluppo politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale con propria determinazione, ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili e la declaratoria delle domande irricevibili e non ammissibili.

Articolo 13

Procedure attuative

L'AGEA – O.P. con apposite istruzioni operative disponibili sul sito Internet della stessa Agenzia: www.agea.gov.it definisce:

- tempi, modalità e criteri per la presentazione delle domande;
- modalità di espletamento dei controlli amministrativi e in loco;
- modalità per il pagamento degli aiuti nonché per la presentazione e lo svincolo delle garanzie fidejussorie.

a) Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare

La domanda può essere presentata da produttori singoli o nell'ambito di progetti collettivi.

Nel caso di progetti collettivi la domanda deve essere presentata sia dall'organismo collettivo che dai singoli produttori che partecipano al progetto.

La compilazione e la presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA - O.P. sul portale SIAN. Completata la fase di compilazione della domanda da parte degli utenti abilitati di cui al paragrafo 8.2 delle istruzioni operative di AGEA – O.P. n. 2 del 12.01.15, è possibile effettuare la stampa definitiva e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciare la domanda con l'attribuzione del numero di protocollo dell'AGEA – O.P. e relativa data di presentazione.

La domanda si intende effettivamente presentata solo con la fase del rilascio. La sola stampa della domanda non è prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

Le domande presentate con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico non sono ricevibili.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la campagna 2014/2015 è fissato dall'AGEA – O.P. al **27 febbraio 2015**.

Le domande presentate oltre il suddetto termine non sono ricevibili.

Alla domanda dei singoli produttori deve essere allegata la documentazione di seguito elencata.

1. Relazione sottoscritta dal richiedente nella quale emerga, per gli interventi che si intendono realizzare:
 - a. il programma degli interventi distinti per azione e per destinazione produttiva (vini DO/IG);
 - b. gli obiettivi e la rispondenza alle finalità previste dalle disposizioni regionali;
 - c. una valutazione delle potenzialità del/i vino/i per il/i quale/i si realizza il progetto;
 - d. l'eventuale collegamento con azioni di valorizzazione del territorio.Nel caso di progetti collettivi deve essere presentata un'unica relazione a cura dell'organismo collettivo.
2. Idonea documentazione, debitamente registrata, comprovante il legittimo possesso dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione da parte del richiedente (contratti di affitto, ecc.) per l'intero periodo vincolativo previsto al successivo articolo 14.
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i o dal/i comproprietario/i, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione, redatta in conformità all' *allegato 2* alle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 2 del 12.01.15.
4. Planimetria catastale in scala 1:2.000 delle particelle interessate dagli interventi.
5. Copia della partita IVA.
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente per l'invio delle previste comunicazioni da parte della Regione.
7. Nel caso di società o organismo associativo, delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda.
8. Solo nel caso di progetti collettivi:
 - dichiarazione di adesione all'organismo richiedente in qualità di socio dello stesso;
 - elenco dei produttori aderenti al progetto collettivo sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo associativo.

Il beneficiario è altresì tenuto a presentare l'eventuale altra documentazione stabilita dall'AGEA – O.P. con le disposizioni applicative della misura.

La domanda cartacea stampata e rilasciata dall'applicativo SIAN sottoscritta in originale deve essere trasmessa alla Regione Umbria – Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale – Via M. Angeloni 61- 06124 Perugia, entro il termine ultimo del **6 marzo 2015**, unitamente a copia di un valido documento di identità del richiedente e di tutta la documentazione sopra indicata prevista dalle disposizioni regionali di attuazione.

b) Istruttoria regionale delle domande

Sulle domande pervenute sono effettuati, a cura del competente Servizio regionale, i previsti controlli di ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità con le modalità stabilite dall'AGEA – O.P.

Per ciascuna fase istruttoria viene redatta la relativa check-list sul portale SIAN.

Il Dirigente del Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, con apposito atto, approva l'ammissibilità delle domande, l'eventuale graduatoria e la finanziabilità delle stesse.

L'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto, ovvero l'esclusione della stessa con la relativa motivazione, è comunicata al richiedente a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R.

Nel caso di domande con pagamento anticipato, con tale comunicazione verrà richiesto al beneficiario di presentare entro il termine indicato, la prevista garanzia fidejussoria a favore dell'AGEA pari al 120% del contributo ammesso, da produrre secondo le disposizioni di cui alla circolare AGEA n. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14.07.10 – Procedura delle garanzie informatizzate, nonché la dichiarazione di inizio lavori.

Tale garanzia assicurativa o bancaria, dovrà essere rilasciata da primari istituti di cui al decreto 15 aprile 1992 e successive modifiche, inseriti nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 41 del 19.02.2001 o da istituti assicurativi abilitati dall'ISVAP all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.isvap.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare cauzione a favore dell'AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Ufficio OCM Vino ed altri aiuti dell'AGEA – O.P.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla delibera commissariale n. 2275 del 22.12.99, l'AGEA – Organismo pagatore non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalla banche.

Le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti o che non risultino conformi alle disposizioni dell'AGEA – O.P., non saranno inserite negli elenchi di liquidazione.

c) Termine per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della richiesta di collaudo

Come stabilito dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/08, in caso di pagamento anticipato del contributo gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro e non oltre la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo.

Tale scadenza può essere modificato soltanto se:

- a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

In ogni caso gli impianti dei vigneti devono essere realizzati entro il termine di scadenza previsto nel/i relativo/i diritto/i di reimpianto/impianto utilizzato/i (diritti da estirpazione, diritti acquistati da terzi, diritti della riserva regionale).

Entro e non oltre il suddetto termine, il beneficiario è tenuto a presentare alla Regione Umbria – Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, la comunicazione di termine dei lavori e la richiesta di collaudo, allegando la seguente documentazione:

- prospetto consuntivo con l'indicazione delle opere realizzate e della spesa complessiva rendicontata;
- comunicazione di variazione del potenziale viticolo aziendale (mod. C – D.G.R. n. 1931/04), con allegato il quadro A con le informazioni relative alle singole unità vitate reimpiantate, ai fini dell'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti ristrutturati nell'ambito del SIGC e dello schedario viticolo;
- indicazione del/i diritto/i di reimpianto utilizzato/i rilasciati dalla Regione Umbria;
- planimetria, in scala 1:2000, con l'indicazione delle singole unità vitate reimpiantate/sovrainnestate;
- documentazione fiscale, regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute relative ai materiali (barbatelle, pali, ancore, fili, tiranti, ecc.) ed ai servizi acquistati;
- copia dei titoli di pagamento delle fatture (esclusivamente bonifici, ri.ba., assegni bancari o postali);
- dichiarazione liberatoria di quietanza per ciascuna fattura dalla quale risulti:
 - che la stessa è stata integralmente pagata;
 - che l'importo imponibile nella stessa riportato deve intendersi al netto di qualunque abbuono o sconto o contropartita;
 - che i materiali nella stessa indicate sono nuovi di fabbrica;
- prospetto consuntivo riepilogativo dei lavori effettuati e delle spese sostenute realizzate da predisporre su apposito modello sottoscritto dal produttore, redatto con riferimento ai costi medi regionali per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti riportati nell'*allegato A2*) al presente bando;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i lavori e le operazioni eseguite in economia.

La mancata presentazione da parte del beneficiario della richiesta di collaudo, entro la scadenza sopra indicata, comporta per le domande con pagamento anticipato, la revoca della concessione del contributo con l'incameramento della relativa garanzia fideiussoria in caso di mancata restituzione da parte del beneficiario delle somme richieste.

d) Rendicontazione anticipo

Ai sensi del decreto ministeriale n. 4615 del 5 agosto 2014, i beneficiari che hanno percepito anticipi e che alla data del 15 ottobre non hanno effettuato una richiesta di collaudo finale, dovranno comunicare annualmente all'AGEA – O.P. entro il 30 novembre di ogni anno:

- l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre;
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Tale comunicazione va presentata anche in fase di richiesta di collaudo finale e in fase dell'eventuale rinuncia post-pagamento.

Per le modalità di trasmissione della suddetta comunicazione si rimanda alle disposizioni stabilite dall'AGEA Coordinamento con la circolare prot. n. ACIU.2014.704 del 31.10.14 ed alle istruzioni operative dell'Organismo Pagatore.

In caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di trasmissione della rendicontazione degli anticipi, sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo dell'anticipo percepito.

e) Verifica delle opere realizzate

I controlli relativi agli interventi realizzati saranno effettuati mediante controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate.

Nel corso del collaudo gli impianti/interventi realizzati vengono sottoposti in campo alle seguenti verifiche:

- misurazione in campo tramite strumentazione GPS con riferimento ai criteri previsti dall'art. 75 del Reg. (CE) n. 555/2008, per definire la superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto;
- accertamento delle azioni e delle opere eseguite con riferimento agli impegni assunti nella domanda di aiuto, per definire la loro conformità a quelle previste dalla normativa comunitaria, nazionale ed alle disposizioni regionali attuative della misura.

In particolare il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3 della circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2011.143 del 17.02.11. Tale misurazione, conforme al criterio previsto dall'articolo 75, del Reg. (CE) n. 555/2008, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

In riferimento alla domande di aiuto pagate in via anticipata, all'atto del collaudo, il vigneto realizzato viene confrontato con la superficie ammessa a finanziamento avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 m. (cfr punto 6 della citata circolare AGEA). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, e quindi procedere allo svincolo della polizza fideiussoria senza restituzioni o sanzioni, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo "Restituzioni e penali";
- maggiore realizzazione: si procede allo svincolo della polizza fideiussoria, previa verifica in ordine alla regolarità della maggiore superficie realizzata con riferimento alla normativa comunitaria e regionale vigente in materia di potenziale viticolo (diritti di reimpianto, ecc.).

f) Verifica dei costi sostenuti e svincolo delle polizze fidejussorie

In fase di collaudo saranno effettuati, a cura del Servizio regionale competente, controlli sul 100% delle domande in ordine alla documentazione fiscale presentata (fatture, documenti di pagamento delle stesse, ecc.) ed all'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in proprio ("in economia") allegata alla richiesta di collaudo, al fine di verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non sia superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute.

Sono considerate eleggibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione telematica della domanda.

La verifica delle spese sarà effettuata con riferimento ai costi medi regionali per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, riportati nell'*allegato A2*) al presente bando.

Qualora a seguito dei suddetti controlli si riscontri che il contributo pagato sia superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute, il competente Servizio regionale provvederà a ricalcolare l'importo del contributo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dal beneficiario. In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire all'AGEA il maggior importo percepito maggiorato degli interessi secondo quanto previsto al successivo paragrafo "Restituzioni e penali".

La restituzione delle somme per economia di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione totale delle superfici previste nella domanda di aiuto.

Terminati i previsti controlli la Regione provvederà ad inviare ad AGEA – O.P. l'elenco con le richieste di svincolo o di incameramento delle polizze fidejussorie a seconda dell'esito dei controlli stessi.

g) Restituzioni e penali

Nel caso di pagamento anticipato dell'aiuto, qualora l'intervento previsto non sia stato effettuato o lo sia stato in modo parziale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 555/08 e, comunque, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, superficie non realizzata o con opere non conformi alle disposizioni regionali, fatture non eleggibili), ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento dell'aiuto sia dovuta a:

- ricalcolo dell'importo della spesa e del contributo con riferimento al prezzario regionale vigente relativo alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- errori dell'Amministrazione regionale;
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009;

ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria, il beneficiario è tenuto a rimborsare solo l'importo della quota dell'anticipo non riconosciuto all'aiuto.

Ai sensi dell'art. 27 del Reg. di esecuzione (UE) n. 908/14 gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario indicato nella lettera di richiesta di restituzione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia fidejussoria, si applicano le norme di cui all'art. 55 del Reg. di esecuzione (UE) n. 908/14 il quale prevede che "quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda".

h) Varianti di carattere tecnico

Sono ammissibili, per comprovati motivi di ordine tecnico non individuabili all'atto della presentazione della domanda o per sopravvenute cause di forza maggiore, richieste di variante relative alle particelle interessate dall'impianto del vigneto, ai vitigni da impiantare, alle caratteristiche tecniche dei vigneti (sesto d'impianto, forma di allevamento, ecc.), alla tipologia di vino, purché rispettino tutte le disposizioni previste dal bando.

Sono ammissibili varianti di particelle solo nel caso in cui le nuove particelle rientrino nella disponibilità del beneficiario e quindi siano presenti nel suo "fascicolo aziendale".

Le richieste di variante devono essere presentate alla Regione Umbria, Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, anche contestualmente alla richiesta di collaudo delle opere, allegando tutta la necessaria documentazione.

Non sono invece ammissibili richieste di variante che possono determinare un aumento degli importi di contributo richiesti con la domanda iniziale, né quelle che comportino un aumento di superficie o del punteggio richiesti nella domanda.

i) Variazione del soggetto beneficiario (subentro)

Si possono verificare i casi di seguito elencati.

Subentro prima della comunicazione di finanziabilità della domanda di aiuto

Il subentro di un soggetto a seguito di cessione di aziende (cessata attività, decesso del titolare, cessione di azienda a qualsiasi titolo previsto dal Codice Civile), ad altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, prima che la Regione abbia provveduto a comunicarne la finanziabilità, comporta per il subentrante la costituzione o aggiornamento del proprio fascicolo aziendale e la richiesta alla Regione di autorizzazione al subentro.

Qualora la Regione autorizzi la presentazione della nuova domanda di aiuto, questa deve essere presentata, su specifica richiesta della Regione, con le stesse modalità previste dalle disposizioni dell'AGEA – O.P. per le domande di rettifica, entro la data indicata nella nota di autorizzazione inviata al subentrante.

Subentro tra la comunicazione di finanziabilità della domanda di aiuto ed il pagamento dello stesso

Il subentro di un soggetto a seguito di cessione di aziende (cessata attività, decesso del titolare, cessione di azienda a qualsiasi titolo previsto dal Codice Civile), ad altro soggetto nel periodo tra la data di comunicazione della finanziabilità della domanda di aiuto ed il pagamento dello stesso comporta la decadenza della domanda di aiuto e la revoca del provvedimento di concessione.

Subentro tra la data di pagamento dell'aiuto ed il collaudo delle opere

Nel caso in cui dopo il pagamento dell'aiuto e prima dell'esecuzione del collaudo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di cessione di azienda (cessata attività, decesso del titolare, cessione di azienda a qualsiasi titolo previsto dal Codice Civile), questo ultimo può richiedere, con domanda presentata alla Regione tramite le procedure informatiche predisposte dall'AGEA – O.P. sul portale SIAN, di subentrare nella titolarità della domanda alle seguenti condizioni:

- risulti costituito o aggiornato il suo fascicolo aziendale con le superfici oggetto della domanda di aiuto;
- risulti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno a suo tempo consentito la concessione dell'anticipo;
- il subentrante sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione a garanzia del subentro, del medesimo

valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario ai fini del pagamento dell'anticipo.

Non è consentito a fronte di un unico soggetto cedente il subentro di più soggetti.

La Regione, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario, verifica il subentro, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, con la richiesta di stipulare una garanzia fideiussoria a favore dell'AGEA pari al 120% del contributo erogato o un'appendice di variazione contraente alla garanzia originaria, da produrre in conformità alle disposizioni dell'AGEA - O.P.

Qualora invece la verifica riscontri la non sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la Regione chiude negativamente l'istruttoria del subentro dandone comunicazione ai soggetti interessati e confermando al soggetto beneficiario la titolarità della domanda.

Qualora la garanzia originaria sia stata emessa da un Ente garante non più ammesso dall'AGEA, il beneficiario, ai fini del subentro, deve produrre nuova garanzia fideiussoria.

j) Rinuncia alla esecuzione dei lavori

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno. La rinuncia alla esecuzione dei lavori dopo il pagamento dell'anticipo da parte dell'AGEA - O.P., comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, totale o parziale, dell'anticipo versato, maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

k) Proroga al termine per l'esecuzione dei lavori

In presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti, l'azienda può fare richiesta di proroga del termine lavori.

La richiesta di proroga al termine di esecuzione dei lavori previo riconoscimento di causa di forza maggiore deve essere inoltrata formalmente alla Regione – Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Per le domande di aiuto pagate in via anticipata su cauzione non è consentito concedere proroghe per periodi complessivamente superiori a 3 anni oltre il termine che era previsto per la realizzazione (31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento, così come previsto dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008).

E' possibile presentare richiesta di proroga nei casi specificatamente previsti dall'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 555/2008, quali:

- a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Inoltre, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- c) decesso del beneficiario;
- d) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- e) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del

mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un’eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo.

Articolo 14

Impegni del beneficiario

Le superfici vitate che beneficiano degli aiuti dovranno essere mantenute in coltura per almeno 5 anni dalla data di comunicazione di impianto e di fine dei lavori.

L’inosservanza del suddetto periodo vincolativo, comporta la decadenza parziale o totale dall’aiuto concesso, con l’obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi legali previsti per legge calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti, a cura del conduttore, nello schedario viticolo regionale. Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell’impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell’azienda interessata dagli interventi.

In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione del vigneto realizzato successivamente al collaudo, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli stabiliti dal presente bando. Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato alla Regione Umbria, Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, dal nuovo proprietario e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme unitamente ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente beneficiario.

Articolo 15

Condizionalità

Ai sensi dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/13, si applicano le disposizioni in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 1306/13. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (UE) n. 1306/13, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull’intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell’ambito della misura per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, fa seguito l’irrogazione delle previste sanzioni.

Articolo 16

Disposizioni finanziarie

A seguito dell’adozione della D.G.R. n. 1188 del 22 settembre 2014, le risorse disponibili per il finanziamento delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate per l’annualità 2014/2015, ammontano complessivamente ad € 2.000.000,00.

Le domande dichiarate ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse saranno finanziate prioritariamente, rispetto alle nuove domande, con le risorse che verranno assegnate per la campagna 2015/2016, con le modalità e procedure stabilite dall’AGEA - O.P.

Articolo 17

Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 i responsabili del procedimento sono individuati secondo la seguente tabella.

Fase procedimento	Inizio	Termine gg.	Responsabile Procedimento	Atto finale
Verifica ricevibilità ammissibilità e finanziabilità delle domande	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	60	Responsabile Sezione produzioni vegetali	Liste di controllo
Approvazione graduatoria e notifica esito ai beneficiari	Termine fase precedente	15	Responsabile Servizio Politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale	Provvedimento approvazione e comunicazione ai beneficiari
Autorizzazione pagamenti	Dalla data di presentazione della garanzia fidejussoria (pag. anticipato) o dalla data di ultimazione del controllo in loco (pag. a collaudo)	30	Responsabile Servizio Politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale	Elenchi di pagamento
Erogazione contributo	Invio ad AGEA degli elenchi di pagamento	30	AGEA – O.P.	Decreti pagamento
Controlli in loco	Dalla data di inserimento a sistema della richiesta di collaudo	120	AGEA – O.P.	Lista di controllo
Controllo documentazione di spesa	Termine fase precedente	30	Responsabile Sezione produzioni vegetali	Lista di controllo
Richiesta svincolo/incameramento polizze fidejussorie	Ultimazione controlli in loco e della documentazione di spesa	30	Responsabile Sezione produzioni vegetali	Comunicazione ad AGEA – O.P.
Svincolo/incameramento polizze fidejussorie	Termine fase precedente	30	AGEA – O.P.	Comunicazione di svincolo o richiesta di incameramento

I suddetti termini sono indicativi e potranno subire variazioni in dipendenza delle disposizioni emanate dall'AGEA – O.P. e della funzionalità degli applicativi SIAN.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Regione/Provincia autonoma: UMBRIA

N.B.: L'asterisco indica i campi la cui compilazione è obbligatoria

Nel caso in cui la Regione/PA definisca più aree di intervento (punto 1.1), compilare la scheda rispetto ad ognuna di esse

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale [X]
- altro _____ []

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *:

- DOP – IGP previste: tutte le DOP/IGP della Regione Umbria Sì [X] No []
- DOP – IGP escluse: nessuna

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli [X]
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [X]
- cooperative agricole [X]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]
- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP [X]

(si può barrare più di un campo)

- a cui è riconosciuta una preferenza: _____

1.4 Varietà:

- previste *: tutte le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 1931/04
- escluse: _____
- a cui è riconosciuta una preferenza: _____

1.5 Forme di allevamento:

- previste *: guyot e cordone speronato
- escluse: _____
- a cui è riconosciuta una preferenza: _____

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *:

forma di allevamento guyot e cordone speronato ceppi/ha 3.000

1.7 Superficie minima:

- domanda singola [1] *: 0,5 ha
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha [2] *: 0,3 ha
- deroghe specifiche [2]: No motivazione: _____

[1] comunque non inferiore a 0,5 ettari

[2] comunque non inferiore a 0,3 ettari

1.8 Azioni previste *:

(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

c) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- reimpianto con diritto della riserva regionale
- sovrainnesto

d) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- reimpianto con diritto della riserva regionale
- sovrainnesto

e) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- reimpianto con diritto della riserva regionale
- sovrainnesto

f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza) [No]
- livellamento del suolo [No]
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [No]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [No]
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [Si]
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto [No]

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: 15 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *: 5 anni

[3] comunque non superiore a 5 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- metodo forfettario

% massima [4] *: 50 %

deroghe per zone specifiche [4] (indicare):

- _____ : _____ %
- _____ : _____ %

- _____: _____ %

- sulle spese sostenute []
 % massima [4] *: _____ %
 deroghe per zone specifiche [4]:

- _____: _____ %
 - _____: _____ %
 - _____: _____ %

[4] comunque non superiore al 50% in generale e al 75% nelle Regioni di convergenza

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- metodo forfettario [X]
 Importo medio [5] *: 13.500,00 euro/ettaro
 Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):

- _____: _____ euro/ettaro
 - _____: _____ euro/ettaro
 - _____: _____ euro/ettaro

- sulle spese sostenute []
 Importo massimo [6] *: _____ euro/ettaro
 Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):

- _____: _____ euro/ettaro
 - _____: _____ euro/ettaro
 - _____: _____ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

[5] comunque non superiore a 13.500 euro/ettaro ovvero 15.000 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza

[6] comunque non superiore a 16.000 euro/ettaro

[7] comunque non superiore a 22.000 euro/ettaro ovvero 24.500 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

Gli importi relativi alla perdita di reddito della superficie a vigneto per la Regione Umbria, sono stati determinati sulla base della stima effettuata dall'ISMEA (media 2008-2012) in conformità ai criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010, n. 2862 (vedi allegato A1).

Importo della perdita di reddito *: 3.102,00 euro/ettaro (determinato dall'ISMEA – vedi allegato A1).

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP _____ euro/ettaro
 per IGP _____ euro/ettaro
 per vino non DOP-IGP _____ euro/ettaro
 per forma di allevamento _____ euro/ettaro
 per altra variabile _____ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: massimo 2.000,00 euro/ettaro per tutte le tipologie di vino, in maniera distinta per le seguenti azioni:

azioni che prevedono estirpazione e reimpianto 2.000,00 euro/ettaro
 azione del sovrainnesto 1.000,00 euro/ettaro

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP _____ euro/ettaro
 per IGP _____ euro/ettaro
 per vino non DOP-IGP _____ euro/ettaro
 per forma di allevamento _____ euro/ettaro
 per altra variabile _____ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

[8] comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro

2.3 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

Tabella 1

Riepilogo contributi ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per la perdita di reddito - Campagna 2014/2015

Azione		Contributo per i costi di ristrutturazione /riconversione (€/ettaro)	Contributo per i costi di estirpazione (€/ettaro)	Indennizzo per le perdite di reddito per vini DOP/IGP/vino generico (€/ettaro)
A1-B1	Estirpazione e reimpianto	10.000,00	1.000,00	2.000,00
A2-B2	Reimpianto con diritto	10.000,00	-	-
A3-B3	Reimpianto anticipato	10.000,00	-	-
A4	Sovrainnesto	3.000,00	-	1.000,00
A6	Reimpianto con diritto della riserva regionale	10.000,00	-	-
C1	Modifica delle strutture di sostegno del vigneto	2.500,00	-	-

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato [X]
 - a collaudo [X]

(si possono barrare entrambe le caselle)

Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. Operazioni collegate alla riconversione varietale (a) e alla ristrutturazione, compresa la ricollocazione, dell'impianto viticolo¹ (b)²:

• Operazioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:

- estirpazione dell'impianto viticolo [Si]
- rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [Si]
- raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [Si]

• operazioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- analisi del suolo [Si]
- rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [No]
- lavorazione profonda (rippatura, scasso) [Si]
- aratura [Si]
- erpicatura [Si]
- fresatura [Si]
- trattamenti antiparassitari e diserbo [Si]
- concimazione organica e minerale [Si]

• operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- squadro dell'impianto [Si]
- realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [Si]
- innesto/reinnesto [Si]
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [Si]

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifiche modifiche.

- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [Si]
- cure colturali (spese di allevamento, eliminazioni infestanti, ecc.) [Si]

2. Operazioni ammissibili sotto la misura "miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo" con riferimento al nuovo impianto viticolo o all'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito (c):

OPERAZIONI COLLEGATE ALLA MODIFICA DELLA PENDENZA / LIVELLO DELL'IMPIANTO VITICOLO:

- modifica del profilo del terreno [No]
- livellamento del suolo [No]
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine [No]
- **operazioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:**
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto [No]
- **operazioni collegate alle tecniche di impianto nel impianto viticolo ristrutturato:**
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [Si]
- **operazioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto [No]

3. OPERAZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori

Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l'OCM e lo Sviluppo rurale sulla base delle operazioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazioni di interventi.